

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

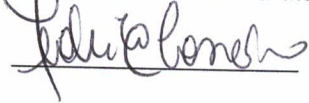
N° 22 del 13 FEB. 2024

OGGETTO: Stipula convenzione con l'Associazione " Amici del Garibaldi - Donatori di sangue ODV "
in applicazione al D.A. n. 324 del 19.04.2022 .

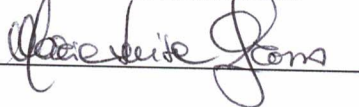
Proposta n. 22 del 13 FEB. 2024

SETTORE PROPONENTE AFFARI GENERALI

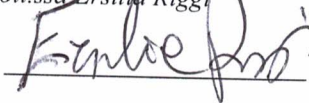
L'istruttore
Dott.ssa Federica Cassarino



Il Dirigente Amministrativo
D.ssa Maria Luisa Grasso



Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Ersilia Riggio



Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo € _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con D.A. n.1/2024/Gab del 31/01/2024, con l'assistenza del Segretario,
Dott.ssa Antonella Cinardo ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che,

con delibera n. 1071 del 22.08.2022 si è preso atto del Decreto assessoriale n. 324 del 19.04.2022 recante l'oggetto: *"Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 100/CSR/2021) ai sensi dell'art. 6, c. 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)";*

Con delibera n. 1110 del 01.09.2022 è stato approvato avviso pubblico con il quale quest'ARNAS ha manifestato l'intendimento di procedere al rinnovo e/o alla stipula di nuove convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue (ai sensi del D.A: n. 324/2022 della Regione Siciliana pubblicato su Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 19 del 29.04.2022 che introduce nuove tariffe e nuovo schema convenzionale – delibera di presa atto del decreto n. 1071 del 22.08.2022);

Che, i destinatari del nuovo avviso pubblico di cui alla delibera 1110/2022 sono le associazioni e federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 18.04.2007, in attuazione dell'art. 7, comma 3, della Legge 219 del 200, della normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Lgs 117 del 03.07.2017, Codice del Terzo Settore;

Che, tale avviso, ove veniva previsto un termine di gg 30 per la presentazione delle domande, è stato regolarmente pubblicato sul sito internet aziendale - Home page;

Che, entro il termine previsto risultano essere pervenute le manifestazioni di interesse delle seguenti Associazioni/Federazioni:

prot. n. 0016198 del 09.09.2022 ADVS – FIDAS

prot. n. 0016363 del 13.09.2022 Amici del Garibaldi - donatori di sangue ODV

prot. n. 0016530 del 14.09.2022 AVIS Catania

prot. n. 0017814 del 03.10.2022 Gruppo Fratres (pec del 30.09.2022)

Che, con delibera n. 596 del 30.05.2023 è stata nominata la Commissione di cui all'avviso approvato con delibera n. 1110 del 01.09.2022 che ha esaminato le istanze pervenute per consentire di procedere al rinnovo e/o alla stipula di nuove convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue che hanno manifestato il loro interesse;

Preso atto del verbale della commissione, redatto in data 13.06.2023, che anche per l'associazione "Amici del Garibaldi - donatori di sangue ODV", ha ritenuto la relativa istanza idonea per la stipula di nuova convenzione;

Preso atto della corrispondenza intercorsa tra l'Azienda e l'Associazione "Amici del Garibaldi Donatori di sangue ODV" in merito alla definizione dei contenuti della predetta convenzione allegata per formare parte integrante del presente atto;

Autorizzare la stipula della convenzione con l'associazione "Amici del Garibaldi - donatori di sangue ODV" ai sensi del Decreto assessoriale n. 324 del 19.04.2022 recante l'oggetto: "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 100/CSR/2021) ai sensi dell'art. 6, c. 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)", di cui allo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante;

Stabilire che la durata della convenzione di cui al presente atto è di tre anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

Riservarsi di autorizzare con successivo atto la spesa relativa al finanziamento dei rimborsi a dell'Associazione "Amici del Garibaldi - Donatori di sangue ODV", imputandoli ai relativi conti economici dedicati.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto del verbale del 13.06.2023 con cui la Commissione, all'uopo costituita, ha valutato ed esaminato le istanze pervenute a seguito dell'avviso approvato con delibera n. 1110 del 01.09.2022, esprimendo, nello specifico dell'associazione "Amici del Garibaldi - donatori di sangue ODV", l'idoneità dell'istanza per la stipula di nuova convenzione;

Prendere atto della corrispondenza intercorsa tra l'Azienda e l'Associazione "Amici del Garibaldi Donatori di sangue ODV" in merito alla definizione dei contenuti della predetta convenzione allegata per formare parte integrante del presente atto;

Autorizzare la stipula della convenzione con l'associazione "Amici del Garibaldi - Donatori di sangue ODV" ai sensi del Decreto assessoriale n. 324 del 19.04.2022 recante l'oggetto: "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 100/CSR/2021) ai sensi dell'art. 6, c. 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)", di cui allo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante;

Stabilire che la durata della convenzione di cui al presente atto è di tre anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

Fare riserva di autorizzare con successivo atto la spesa relativa al finanziamento dei rimborsi a dell'Associazione "Amici del Garibaldi - Donatori di sangue ODV", imputandoli ai relativi conti economici dedicati.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione

Allegati : Bozza di convenzione

Il Capo Settore della U.D.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di delibera che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e pertanto dispone di:

Prendere atto del verbale del 13.06.2023 con cui la Commissione, all'uopo costituita, ha valutato ed esaminato le istanze pervenute a seguito dell'avviso approvato con delibera n. 1110 del 01.09.2022, esprimendo, nello specifico dell'associazione "Amici del Garibaldi - donatori di sangue ODV", l'idoneità dell'stanza per la stipula di nuova convenzione;

Prendere atto della corrispondenza intercorsa tra l'Azienda e l'Associazione "Amici del Garibaldi Donatori di sangue ODV" in merito alla definizione dei contenuti della predetta convenzione allegata per formare parte integrante del presente atto;

Autorizzare la stipula della convenzione con l'associazione "Amici del Garibaldi - Donatori di sangue ODV" ai sensi del Decreto assessoriale n. 324 del 19.04.2022 recante l'oggetto: "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 100/CSR/2021) ai sensi dell'art. 6, c. 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)", di cui allo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante;

Stabilire che la durata della convenzione di cui al presente atto è di tre anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

Fare riserva di autorizzare con successivo atto la spesa relativa al finanziamento dei rimborsi a dell'Associazione "Amici del Garibaldi - Donatori di sangue ODV", imputandoli ai relativi conti economici dedicati.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione

Il Direttore Amministrativo
dott. Giovanni Annino



Il Direttore Sanitario



Il Commissario Straordinario
dott. Giuseppe Giammanco



Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito

dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Convenzione

ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
(Rep. Atti n. 100/CSR/2021)

in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 Ottobre 2005 n.219

TRA

L'ARNAS Garibaldi di Catania con sede in Piazza Santa Maria di Gesù n. 5, legalmente rappresentata, ai fini del presente atto, dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Giammanco nato a Palermo il 21/07/1961 di seguito chiamata ARNAS

E

L'associazione Amici del Garibaldi donatori di sangue ODV, con sede legale in E. De Nicola, 16 95131 Catania CF 93232350871 iscritta al RUNTS con DDG n.1503 del 27/6/2022 della Regione Sicilia nella persona del Presidente pro-tempore dott. Giuseppe Zuccarello nato a Catania l'11/10/1945 e residente in via Pietra dell'Ova, 354 Tremestieri Etneo (CT) CF ZCCGPP45R11C351N, di seguito chiamata ASSOCIAZIONE

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 *“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”* e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'articolo 7, comma 2 e 4;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, recante *“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta Contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*, ed in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla *“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, così come adeguato ed integrato con le modifiche di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101”*;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante *“Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”*, pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante *“Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “*Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti*”;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi*”;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali*”;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante “*Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui “*Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010*” (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO l’Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9/11/2007, n. 208, così come aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19/3/2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente “*Aggiornamento e revisione dell’Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica*” (Rep. atti n. 29/CSR del 25 marzo 2021) i cui termini e modalità applicative saranno definiti con apposito successivo decreto assessoriale;

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “*Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011*” (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “*Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012*” (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b, Legge 21 ottobre 2005 n. 219, concernente “*Revisione e aggioramento dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), relative alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016*” (Rep.atti n. 61/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante “*Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n 9, emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 266 recante “*Legge quadro sul volontariato*” e il titolo XII - disposizioni transitorie e finali del menzionato decreto legislativo n. 117 del 2017;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, ed in particolare l'articolo 1, comma 125;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/2014 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali*”;

VISTO l'Accordo, sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n 219, tra Governo, Regioni e Province autonome recante “*Definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)*” Rep. Atti n. 100/CSR del 8 luglio 2021

VISTO il decreto assessoriale del 19/4/2022 n. 324 di recepimento del suddetto Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 8 luglio 2021, Rep. Atti n. 100/CSR;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione sono esclusivamente le attività svolte dalla ASSOCIAZIONE, declinate nei rispettivi allegati alla presente, di seguito riportate:

- a. attività associativa – disciplinare A;
- b. attività aggiuntive svolte dalla ASSOCIAZIONE a supporto esclusivo delle attività trasfusionali.”

2. La convenzione, con il coordinamento della Struttura regionale di coordinamento per le attività Trasfusionali, Centro Regionale Sangue (CRS) e in base a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011, assicura e definisce le modalità di partecipazione della ASSOCIAZIONE:

- a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della Legge n. 219/2005;
- b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organi collegiali previsti;
- c) al Comitato per il buon uso del sangue;
- d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni dell'8 Luglio 2021 Rep. Atti n. 100/CSR ed al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.

3. Alla convenzione accede l'ASSOCIAZIONE il cui statuto corrisponde alle finalità previste dal Decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazione di volontariato (D.Lgs. 117/2017) e che risulta iscritta nella corrispondente sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con DDG n.1503 del 27/6/2022 della Regione Sicilia, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Con la presente Convenzione alla ASSOCIAZIONE viene garantita la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali (Piano sangue e plasma regionale – Programma annuale regionale per l'autosufficienza, altri strumenti di programmazione regionale e locale che possono riguardare le attività trasfusionali), nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti quale il Comitato Locale di Partecipazione CLP costituito dall'ARNAS con deliberazione 645 del 21 Ottobre 2015.
5. Per le attività di cui ai disciplinari A e B si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite dall'allegato 2 del DA n.324 del 19 Aprile 2022 della Regione Sicilia di recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 100/CSR dell'8 luglio 2021, Rep Atti n.100/CSR.
6. La convenzione potrà avere ad oggetto attività aggiuntive, non ricomprese nel disciplinare tecnico A, svolte dalla ASSOCIAZIONE a supporto del sistema trasfusionale e con la finalità di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale, come definite nel Disciplinare tecnico C. Tali attività saranno eventualmente declinate in appositi progetti riguardanti i seguenti ambiti: l'aggregazione dei punti di raccolta delle UdR, in un'ottica di rete; il miglioramento dell'efficienza sia per la gestione del donatore sia per l'attività di raccolta, in particolare di plasma, sia per la fidelizzazione dei donatori, anche ai fini del ricambio generazionale, programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.
7. I progetti del Disciplinare C e di cui al precedente comma 6 possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nazionale e regionale. Le sperimentazioni gestionali possono essere attuate con l'obiettivo di migliorare le performance del sistema trasfusionale, attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, che garantiscano una maggiore flessibilità, adattabilità e sostenibilità, anche delle attività associative e di raccolta nell'ambito dei diversi contesti regionali e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale). Le sperimentazioni gestionali possono riguardare anche il miglioramento delle performance ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).

ARTICOLO 2

(Contenuti e durata della convenzione)

1. La Regione Siciliana per il tramite del Servizio 6 – Centro Regionale Sangue e Trasfusionale e dell'ARNAS, e l'ASSOCIAZIONE, per le rispettive competenze, con la presente convenzione si impegnano a:
 - a) garantire e documentare che il Servizio Trasfusionale (ST) e le UdR operanti sul rispettivo territorio e sotto la responsabilità tecnica del ST di riferimento siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 219/2005 che si allegano quale parte integrante della presente convenzione;

- b) condividere e predisporre la programmazione annuale per l'autosufficienza affinché la gestione associativa dei donatori nonché la gestione dell'attività sanitaria di raccolta del sangue e degli emocomponenti delle UdR siano rispondenti, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali dell'ARNAS e del proprio ambito territoriale ma anche regionali e nazionali;
- c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, gratuita e non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante l'informazione dei cittadini sui valori solidaristici della donazione, sulla modalità di raccolta e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
- d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la fidelizzazione del donatore;
- e) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- f) sostenere e incentivare il miglioramento della attività di gestione associativa;
- g) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalla ASSOCIAZIONE, oggetto della presente convenzione, attraverso l'utilizzo, per le attività di competenza, del sistema informativo trasfusionale regionale e del ST di riferimento, oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con il CRS;
- h) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- i) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione per la qualità nelle attività svolte dalla ASSOCIAZIONE, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
- j) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
- k) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste della normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitarie di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
- l) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
- m) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori, secondo la normativa vigente;
- n) garantire l'emovigilanza dei donatori;
- o) garantire l'accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente in materia;
- p) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
- q) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori, come da allegata polizza;
- r) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;

- s) definire le modalità di interazione con il ST di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile, previo consenso delle parti, fino all'adozione di altro Schema-tipo recato da un nuovo Accordo Stato Regioni.
3. Sei mesi prima del termine di validità della presente convenzione, le parti ne definiscono l'eventuale rinnovo con il coinvolgimento del CRS.

ARTICOLO 3

(Materiali, attrezzature, tecnologie, locali e procedure)

1. Le procedure per l'attività, il materiale per la donazione, la selezione del candidato donatore e quello di consumo sono forniti dal ST di riferimento alla ASSOCIAZIONE e comprendono: materiale per disinfezione, cerotti, dispositivi pungidito, cuvette per emoglobino metro, sacche per la raccolta del sangue e degli emocomponenti, provette, guanti, garze e cotone idrofilo ed ogni altro materiale ritenesse necessario alle attività di raccolta. La quantità è commisurata all'attività programmata.
2. La dotazione di farmaci e dispositivi per la gestione degli eventi avversi, secondo le procedure concordate è garantita ed è fornita dal ST di riferimento. La quantità e tipologia è commisurata all'attività programmata.
3. Le attrezzature e le tecnologie fornite dal ST di riferimento, laddove non già disponibili e sempre se occorrenti in base alla programmazione del ST, comprendono: bilance, emoglobino metri, saldatori e separatori cellulari per l'aferesi. L'ARNAS provvede altresì alla manutenzione periodica dei suddetti dispositivi nell'ambito della loro qualificazione
4. L'ARNAS mette a disposizione il sistema per la gestione informatizzata di cui alla lett. g) dell'art.2 i cui costi di fornitura, interfacciamento, manutenzione ed aggiornamento sono a carico dell'ARNAS.
5. I termini e le condizioni di utilizzo e fornitura dei materiali e delle attrezzature e tecnologie di cui ai precedenti commi sono regolati da appositi accordi/contratti da allegare alla convenzione.
6. Nella presente convenzione si prevede l'eventuale utilizzo di ulteriori materiali, attrezzature, tecnologie, locali ed Autoemoteca della ARNAS da parte della ASSOCIAZIONE, a supporto esclusivo delle attività di cui ai disciplinari A e B, anche in comodato d'uso, pur anche gratuito. In particolare, compatibilmente con le esigenze dell'U.O.C., potranno anche essere individuati locali non sanitari nell'ambito della U.O. C. Trasfusionale, al fine di supportare le attività dell'Associazione.
7. L' ASSOCIAZIONE provvede alla gestione dell'attività di raccolta utilizzando il personale e i locali di raccolta del padiglione 12 P.O. Garibaldi Centro, compatibilmente con le esigenze aziendali. Per l'utilizzo degli ambienti, dei locali e delle risorse umane dell'ARNAS Garibaldi l'ASSOCIAZIONE dovrà corrispondere all'ARNAS:
- a) € 1,00 per ciascuna unità di sangue intero o emocomponente raccolto nei locali messi a disposizione dall'Arnas;
- b) € 6,00 per ogni unità di sangue intero o emocomponente raccolto e per ciascuna unità di personale medico e/o infermieristico operante durante il turno di servizio e messo a disposizione dall'ARNAS, entro un limite massimo nella trattenuta pari a € 180,00 per ciascuna unità di personale fornito e per ogni seduta di raccolta.

I rimborsi spettanti all'ARNAS per la concessione dei locali e del Personale medico e/o infermieristico verranno detratti dall'ARNAS dai rimborsi spettanti alla ASSOCIAZIONE per la raccolta in convenzione. L'ASSOCIAZIONE potrà altresì avvalersi, nell'ambito dell'attività di selezione o raccolta, del contributo del personale medico o infermieristico dell'ARNAS reso volontariamente al di fuori dell'orario di servizio. Ulteriori forme di collaborazione con il personale sanitario strutturato potranno essere conclusi nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

ARTICOLO 4

(Gestione dei rifiuti)

1. Il confezionamento del materiale a rischio infettivo e il suo trasporto presso il ST di riferimento nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore è a carico della ASSOCIAZIONE. L'ARNAS ne garantisce lo smaltimento. L'ARNAS tramite il ST e la ASSOCIAZIONE concordano le modalità operative relative al trattamento, alla conservazione temporanea e allo smaltimento del medesimo. L'ARNAS Garibaldi tramite il ST e la ASSOCIAZIONE definiscono, inoltre, le procedure atte a garantire la protezione individuale del personale impegnato nell'attività di raccolta, in conformità alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 5

(Trasporti)

1. Il primo trasporto quotidiano delle unità prelevate, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata, dalla Autoemoteca al ST dell'ARNAS Garibaldi è a carico della ASSOCIAZIONE .
2. I costi relativi ai trasporti successivi al primo, che si rendessero necessari sulla base del modello organizzativo della Rete regionale trasfusionale, sono a carico della ARNAS .

ARTICOLO 6

(Coperture assicurative)

1. La ASSOCIAZIONE garantisce ai propri volontari associati, per l'attività svolta dagli stessi, la copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi.
2. L'ARNAS Garibaldi garantisce la copertura assicurativa per infortunio dei donatori con stipula della polizza.
3. La copertura assicurativa di cui al comma 2, compresa la fattispecie in itinere, sia per le attività svolte presso il ST e relative articolazioni organizzative sia per quelle svolte presso la Autoemoteca include i rischi correlati almeno alle seguenti fasi: idoneità alla donazione (visita e approfondimenti), donazione e controlli periodici, un massimale non inferiore a 350.000,00 euro per morte ed invalidità e non deve prevedere franchigie.

ARTICOLO 7

(Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalla ASSOCIAZIONE, oggetto della presente convenzione, le Regioni e le Province autonome garantiscono il riconoscimento delle quote di rimborso relative alla gestione associativa (disciplinare A) e alla gestione della unità di raccolta (disciplinare B) secondo quanto previsto dall'allegato 2 del DA n.324 del 19/4/2022 della Regione Sicilia di recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 100/CSR dell'8 luglio 2021.
2. Le quote di rimborso delle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti della pianificazione annuale di autosufficienza concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative fanno riferimento alle unità validate comunicate dalla ASSOCIAZIONE a mezzo trimestrali report vidimati dal ST e da quest'ultimo trasmessi al competente Ufficio Affari Generali dell'ARNAS che li prenderà in carico e provvederà al pagamento.
3. Le funzioni a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, di cui al disciplinare tecnico C del DA n.324 del 19/4/2022 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 e allegato alla presente convenzione, sono declinate in appositi progetti, comprendenti anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con il coordinamento del CRS in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra la ASSOCIAZIONE ed il CRS anche attraverso l'ARNAS. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione. La rendicontazione deve essere inviata all'ARNAS e al CRS della Regione Siciliana.
4. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, la ASSOCIAZIONE predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte (associative e di raccolta), sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento alle voci riportate nei disciplinari A e B. La rendicontazione deve essere inviata all'ARNAS tramite il ST e al CRS. Resta fermo il rispetto dell'obbligo posto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
5. Le attività svolte dalla ASSOCIAZIONE oggetto della presente convenzione sono prestazioni di servizi e sono altresì da considerare di natura non commerciale anche ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi della normativa vigente.
6. I rimborsi alla ASSOCIAZIONE sono pagati entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i..
7. E' ammessa la variazione interna della composizione del valore complessivo delle quote associative del 5% in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale

ARTICOLO 8

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. Alla ASSOCIAZIONE è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'ARNAS Garibaldi ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 9

(Esenzioni)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 10

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'associazione Amici del Garibaldi donatori di sangue ODV
Il rappresentante legale
Dott. Giuseppe Zuccarello

Per l'A.r.n.a.s. "Garibaldi" di Catania
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Giannanco



ALLEGATI:

1. Quote di rimborso;
2. Disciplinare A
3. Disciplinare C
4. Accreditalento regionale ST
5. Iscrizione al RUNTS della Associazione
6. Polizza assicurativa donatori (ARNAS)

Allegato 1

QUOTE DI RIMBORSO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE

ATTIVITA'	CORRISPETTIVO
Rimborsi per l'attività di gestione del donatore	
Donazione di sangue validata	€ 22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponente validata	€ 24,00
Rimborsi per l'attività di raccolta	
Raccolta di sangue validata	€ 43,00
Raccolta in aferesi di plasma e multicomponente validata	€ 55,00
Rimborsi per l'attività associativa	
Raccolta di sangue validata	€ 65,00
Raccolta in aferesi di plasma o multicomponente validata	€ 79,00

“Attività associativa della ASSOCIAZIONE”

DISCIPLINARE TECNICO

1 Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola la gestione dell'attività associativa, garantita dall'ASSOCIAZIONE a supporto dell'attività trasfusionale del ST dell'ARNAS.

2 Partecipazione alla programmazione

L'ASSOCIAZIONE, in accordo con il Centro regionale Sangue (CRS), partecipa alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali, nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale (ST) di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.

3 Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione, per il tramite del CRS, e l'ASSOCIAZIONE promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, gratuita, non remunerata, e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Le attività di promozione sono attuate attraverso:

- a. lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- b. lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- c. il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori, in particolare di quelli giovani;
- d. lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- e. la tutela dei donatori e dei riceventi e la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale, con particolare riguardo al mondo della scuola e dell'università;
- f. il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale
- g. il miglioramento continuo della qualità attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

L'ASSOCIAZIONE si impegna a mettere in atto iniziative di informazione e promozione della donazione onde realizzare gli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla programmazione, concernenti l'autosufficienza per il sangue, per gli emocomponenti e per i medicinali plasmaderivati.

4 La chiamata associativa e programmazione

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il ST di riferimento.

L'ASSOCIAZIONE:

- attua una efficace gestione dell'attività di chiamata individuate con appuntamento, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori, in funzione anche di particolari periodi critici dell'anno.
- definisce, realizza e verifica modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione e la realizzazione del servizio di chiamata programmata.
- si avvale del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure di altro sistema integrato con i precedenti mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con il CRS.

L'ASSOCIAZIONE può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, qualora delegata dal ST, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'ASSOCIAZIONE si impegna inoltre a collaborare con il ST nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi alle direttive del ST di riferimento e del CRS.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento del CRS, fornisce all'ASSOCIAZIONE il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

5 Promozione della salute e tutela del donatore

L'ASSOCIAZIONE svolge funzioni di promozione della salute e di tutela del donatore intese a garantire la donazione volontaria e non remunerata del sangue e dei suoi componenti.

L'ASSOCIAZIONE garantisce in accordo con la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento del CRS:

- a. il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b. il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- c. azioni mirate al buon uso del sangue, attraverso la partecipazione agli appositi Comitati previsti dalla norma;
- d. lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

6 Trattamento dei dati personali

L'ASSOCIAZIONE garantisce il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.

7 Flussi informativi ed elenchi dei donatori iscritti

L'ASSOCIAZIONE, ai fini della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività di donazione, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dalla ARNAS cui afferisce il ST di riferimento o integrate con esso. Tale integrazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da entrambe le parti, secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

Sulla base della normativa vigente, l' ASSOCIAZIONE trasmette, in modo informatizzato, al ST di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L' ASSOCIAZIONE garantisce al ST collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

8 Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall' ASSOCIAZIONE, in base alla presente convenzione, la Regione garantisce le quote di rimborso, come da allegato 2 del DA n.324 del 19/4/2022 della Regione Sicilia di recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 100/CSR dell'8 luglio 2021.

Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'ASSOCIAZIONE predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, e comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- a.a costi per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.);
- a.b costi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc) e per la sua fidelizzazione;
- a.c costi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione;
- a.d costi per la formazione e aggiornamento dei volontari;
- a.e costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi;
- a.f costi generali.

La rendicontazione deve essere inviata all'azienda a cui afferisce il ST di riferimento e al CRS.

Allegato 3

DISCIPLINARE C

“Attività aggiuntive svolte dalla ASSOCIAZIONE a supporto esclusivo delle attività trasfusionali.”

DISCIPLINARE TECNICO

1 Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola l'attività dell'ASSOCIAZIONE, nell'ambito del progetto " " (da concordare), a supporto esclusivo dell'attività trasfusionale effettuata nel territorio aziendale di cui ai relativi ambiti territoriali della provincia di Catania e di cui all'allegato "1" al presente disciplinare.

2 Ambito di applicazione

Il progetto, i cui contenuti non siano già compresi nei disciplinari A e B, riguarda i seguenti ambiti:

- aggregazione dei punti di raccolta delle UdR premiando, in particolare, la costituzione di modelli di collaborazione inter-associativa, anche in termini economico-finanziari;
- miglioramento dell'efficienza sia della gestione del donatore (es. modalità organizzativa di chiamata) sia dell'attività di raccolta, in particolare quella di plasma;
- attività associativa volta a favorire la fidelizzazione e il ricambio generazionale dei donatori al fine di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale.
- programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.

Le scelte progettuali e i criteri possono essere stabiliti a livello nazionale/regionale, attuabile a livello sovrazionale o aziendale, in accordo con la Regione o Provincia Autonoma, con il coinvolgimento del CRS e del ST per l'applicazione dello stesso.

Il progetto deve essere conforme alla normativa vigente in materia di attività sanitaria e trasfusionale nonché coerente con il documento di programmazione nazionale/regionale.

I progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nazionale e regionale come di cui all'art. 1, comma 6 dello Schema-tipo di Convenzione.

3 Descrizione del progetto

Il progetto, allegato al presente disciplinare, è descritto e articolato in specifico documento redatto secondo il seguente schema:

1. ambito progettuale (tra quelli sopra indicati);
2. titolo e oggetto (descrizione sintetica, con indicazione dello scopo del progetto e essenziali);

3. ambito territoriale di svolgimento del progetto;
4. responsabile del progetto;
5. strutture coinvolte (istituzionali e associative);
6. obiettivi specifici nell'ambito di quelli generali sopra indicati;
7. durata del progetto;
8. modalità attuative, tempi e luoghi dell'attività oggetto del progetto in un piano di attività;
9. declinazione delle responsabilità nelle diverse fasi;
10. risorse impiegate, indicando tipologia, quantità e valore economico;
11. eventuali vincoli progettuali;
12. indicatori per valutare il raggiungimento degli obiettivi;
13. monitoraggio degli indicatori e delle attività realizzate nel corso del progetto;
14. regolazione del rapporto economico tra le parti per il raggiungimento di ciascun obiettivo del progetto.
15. valutazione d'impatto.

4 Rendicontazione del progetto.

Al termine del progetto è previsto un report conclusivo con relativa rendicontazione. La rendicontazione deve essere inviata all'azienda a cui afferisce il ST di riferimento e al CRS.

Allegato 4

Decreto accreditamento ST Garibaldi

Allegato 5

Decreto RUNTS della ASSOCIAZIONE

Allegato 6

Polizza assicurativa donatori (ARNAS)

Verbale n. 1

Il giorno 13.06.2023 alle ore 15.30, nei locali del P.O. Garibaldi centro presso il Settore Affari Generali, stanza n. 16, si sono riuniti i componenti della commissione di cui alla delibera n. 596 del 30.05.2023:

Dott. Santi Sciacca – Presidente

Dott.ssa Giovanna Abbate – Componente

Dott.ssa Mariaelena Scirè – Componente

Dott.ssa Federica Cassarino – segretario

Per la valutazione delle manifestazioni d'interesse pervenute all'Arnas Garibaldi a seguito dell'avviso pubblico approvato con delibera n. 1110 del 01.09.2022 e pubblicato sul sito Internet aziendale finalizzato al rinnovo e/o alla stipula di nuove convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue ai sensi del D.A. n. 324/2022 della Regione Siciliana pubblicato sul Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 19 del 29.04.2022.

Il Presidente prende atto della presenza di tutti i componenti della commissione ritualmente convocati e comunica che l'ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Valutazione delle richieste di convenzione pervenute
3. Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che con deliberazione n. 1071 del 22.08.2022 l'Arnas Garibaldi ha preso atto del decreto Assessoriale n. 324 del 19.04.2022 dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 6 – Centro Regionale Sangue e Trasfusionale e in recepimento delle nuove convenzioni delle associazioni dei donatori di sangue, sono state già adeguate le quote di rimborso per le attività svolte (gestione del donatore, raccolta, e associativa) dal 29.04.2022 anche con modalità retroattiva.

Si passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Appurato che, entro i termini previsti dal suddetto avviso, sono pervenute all'Arnas Garibaldi n. 4 richieste di convenzione e segnatamente:

1. Avis Comunale di Catania ricevuta e protocollata il 14.09.2022 al prot. gen. 16530/2022;
2. A.d.v.s. Fidas Catania ricevuta e protocollata il 9.09.2022 al prot. gen. 16198/2022;

3. Associazione Amici del Garibaldi – Donatori di sangue ODV – ricevuta il 12.09.2023 e assunta al prot. 16363 del 13.09.2022;

4. Fratres San Giovanni La Punta - ricevuta il 30.09.2022 e assunta al protocollo n. 17814 del 03.10.2022;

La Commissione, dopo avere consultato la documentazione agli atti, ritiene idonee al rinnovo della convenzione le richieste presentate da parte delle associazioni Avis Comunale di Catania e A.d.v.s. Fidas Catania e alla stipula di una nuova convenzione la richiesta presentata da parte dell'Associazione Amici del Garibaldi – Donatori di sangue ODV.

Per quanto riguarda la richiesta di rinnovo della convenzione presentata dalla Fratres S. Giovanni La Punta, la stessa, non essendo redatta in conformità al D.A. n. 418/2022 *dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 6 – Centro Regionale Sangue* che istituisce l'Unità Raccolta fissa San Giovanni La Punta capofila in sostituzione di quella di Mascalucia, dovrà essere integrata con le previsioni del citato decreto per una eventuale rivalutazione.

L'Assemblea delibera pertanto di richiedere le suddette specifiche ad integrazione dell'istanza acquisita dalla Fratres S. Giovanni La Punta da parte della nuova capofila Fratres Valverde.

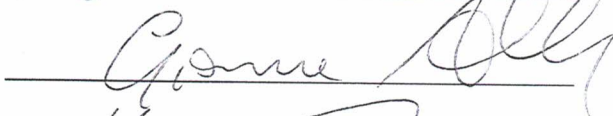
Non essendoci nessun altro argomento all'ordine del giorno né tra le varie ed eventuali, la Commissione alle ore 17.15 conclude i lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

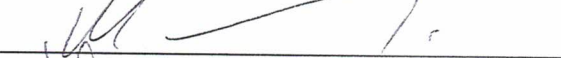
Dott. Santi Sciacca – Presidente



Dott.ssa Giovanna Abbate – Componente



Dott.ssa Mariaelena Scirè – Componente



Dott.ssa Federica Cassarino – segretario

